



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0039/TFNSD-2026-2027  
Registro procedimenti n. 0027/TFNSD/2026-2027

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente  
Valentina Ramella – Vice Presidente  
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)  
Maurizio Lascioli – Componente  
Roberto Pellegrini – Componente  
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2542/42pf26-27/GC/gb del 29 luglio 2026, nei confronti del sig. Marco Serra, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 2542/42pf26-27/GC/gb del 29 luglio 2026, nei confronti del sig. Marco Serra, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione di Torino, per rispondere della violazione dell'art. 42 co. 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver costui, in data 01.07.26, recato offesa alla reputazione, al buon nome e al prestigio di altro associato AIA l'AE VMO Daniele Rutella (appartenente alla Sezione di Enna) e per l'effetto e più in generale anche dell'AIA stessa, mediante le seguenti parole quali da esso propalate attraverso un messaggio scritto inviato dalla propria utenza telefonica mobile e postato all'interno della chat di gruppo WhatsApp denominata "*arbitri can*" (composta da 75 membri) poche ore dopo l'avvenuta formazione e pubblicazione dei ruoli arbitrali per la stagione sportiva 2026/2027 che non lo avevano visto confermato nel ruolo di AE VMO ricoperto nella precedente stagione sportiva a differenza dell'AE Rutella: *"E allora tenetevi gli ominicchi come Rutella, un 71...spero che il gruppo abbia il coraggio di metterlo alla porta e finalmente dia un segnale forte. Tenetevi una graduatoria dove bisogna sperare nell'errore dell'arbitro, mischiata tra ruoli e mansioni diverse ... (prossimo anno arbitri e assistenti insieme). Tenetevi il "CU 52" (del 29/8) e la necessità di integrazione di organico VAR... per mandare via poi 5 persone. Tenetevi chi ha manomesso un pdf per RUBARE pochi spiccioli. Per qualcuno che non c'è più, l'UOMO veniva prima dell'ARBITRO... il comportamento fuori dal campo prima della prestazione sportiva...spero che tornino dirigenti così. Ho passato comunque 11 anni intensi e rifarei tutto dal primo all'ultimo giorno. Con qualcuno magari ci sentiremo ancora... in bocca al lupo per la prossima stagione a chi se lo merita... e siete comunque un bel po'>".*

#### L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Marco Serra hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l'Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, non risultando presente il sig. Serra, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Marco Serra la sanzione di giorni 40 (quaranta) di sospensione.

Dichiara la chiusura del procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE  
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 8 settembre 2026.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai